

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
n. 160 del 20 maggio 2020**

**Oggetto:** D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche; Prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/21.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

**VISTA** la proposta, del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19"; Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

**VISTO** il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in





materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19";

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ", con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 recante "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020 e 30/2020;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore, recante D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." - Atto di Indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;

VISTA la legge 2/12/2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";

VISTO il Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la





protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

VISTA la DGR n. 587 del 18 maggio 2020 di approvazione del Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021;

VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;

### DECRETA

#### Art. 1

È consentito il prelievo in forma selettiva degli ungulati per la stagione 2020/21 così come previsto dalla normativa vigente;

#### Art. 2

Nello svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1, comprese quelle propedeutiche, connesse e correlate al prelievo selettivo degli ungulati e previste dalla normativa, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l'utilizzo del DP; tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Presidente della Regione Marche  
Soggetto Attuatore  
(Luca Cerisciofi)

Documento informatico firmato digitalmente



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ALLEGATO A)

**CALENDARIO PER IL PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA DEGLI UNGULATI 2020/2021**

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CINGHIALE	24 maggio 2020 – 28 settembre 2020	M e F	Tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
	24 maggio 2020 – 15 marzo 2021	M e F	Tutte le classi nella zona C** di eradicazione
	30 settembre 2020 – 15 marzo 2021 <sup>(a)</sup>	M e F	Tutte le classi nelle Zone A di conservazione e B di Controllo*
CAPRIOLO	16 agosto 2020 – 30 settembre 2020	M	I e II
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II <sup>(b)</sup>
		M e F	0
DAINO	02 settembre 2020 – 28 settembre 2020	M	I
	01 novembre 2020 – 15 marzo 2021	M	I, II e III
	02 gennaio 2021 – 15 marzo 2021	F	I e II
M e F		0	

\* Art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) del Regolamento regionale n. 3/2012;

\*\* Art. 4 comma 1 lett. c) del Regolamento regionale n. 3/2012;

<sup>(a)</sup> Nel periodo 1 febbraio – 15 marzo se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi.

<sup>(b)</sup> I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 02 gennaio – 15 marzo devono prevedere l'accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque obbligatoria sui capi abbattuti.

## **DISCIPLINARE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SELETTIVA - S.V. 2020/2021**

### **ART.1 - LUOGHI DI PRELIEVO**

I luoghi di prelievo sono quelli indicati nei piani approvati con Decreto da ciascun ufficio territoriale competente in materia di caccia della Regione.

### **ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO**

Nello svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1 comprese quelle propedeutiche, connesse e correlate al prelievo selettivo degli ungulati e previste dalla normativa, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI; tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I Selecacciatori devono attenersi ai regolamenti regionali e al calendario venatorio per il prelievo di selezione degli ungulati 2020/21.

Ad ogni selecacciatore ammesso è consentito prelevare il numero di cinghiali previsto dall'atto autorizzativo individuale.

- 1) Lo sparo deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.
- 2) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.
- 3) Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione:
  - il cacciatore che opera nell'ambito dei DG-cinghiale e/o in zona C deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dagli ATC territorialmente competenti;
  - il cacciatore che opera nell'ambito di AFV o AATV deve compilare la scheda di uscita/rientro rilasciata dal titolare dell'Azienda;

Al termine dell'azione di caccia va completata la compilazione della scheda uscita/rientro.

Le schede sono conservate dai cacciatori di selezione e fornite agli ATC a fine stagione venatoria per il tramite dei Capidistretto. Per le AFV e AATV le schede sono consegnate giornalmente ai concessionari o loro incaricati che trasmetteranno le stesse a fine stagione venatoria.

- 4) Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
  - tesserino venatorio Regionale per la caccia di selezione debitamente compilato;
  - autorizzazione specifica all'esercizio in caccia di selezione rilasciata dagli ATC o dal titolare di AFV o AATV per i relativi territori di competenza;

- contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC o dal titolare dell'Azienda;
- scheda di uscita/rientro.

5) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

- apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dagli ATC competenti o dal titolare di AFV o AATV prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- contattare un abilitato misuratore biometrico, tra quelli indicati dall'ATC di appartenenza o dal titolare di AFV o AATV, con il quale provvedere alla compilazione della scheda di abbattimento entro 6 ore dal prelievo.

6) In caso di ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
- contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dagli ATC competenti o dal titolare di AFV o AATV per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

7) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

8) E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selescacciatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC competente.

9) Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.

10) E' comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

### **ART. 3 - DISPOSIZIONI SANITARIE**

- 1) Tutti i capi abbattuti devono essere sottoposti a visita ispettiva veterinaria con l'osservanza delle disposizioni sanitarie adottate con la DGR 344 del 10.04.2017.
- 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecacciatore).

#### **ART. 4 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI**

- 1) Ogni 30 giorni dall'avvio della caccia al Cinghiale in selezione i selecacciatori ammessi al prelievo in territorio di caccia programmata devono comunicare, per il tramite dei Capidistretto, alla segreteria dell'ATC. di riferimento gli abbattimenti realizzati.
- 2) Entro il 30 marzo 2021 ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare per il tramite dei Capidistretto all'AT.C. di riferimento:
  - a) Il blocco delle schede di Uscita/Rientro;
  - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
  - c) le fascette inamovibili non utilizzate;
  - d) la documentazione attestante la sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.
- 3) I selecacciatori che operano nelle AA.FF.W. o AA.AA.TT.W. che fanno gestione della specie devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all'Azienda a fine giornata di caccia. L'Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Regione Marche unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selecacciatori complete della documentazione ASUR attestante l'avvenuta sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.

#### **ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- 1) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente disciplinare, oltre alle sanzioni ove previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolo o colpa dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.
- 3) Provvedimenti a carico dei selecacciatori di Cinghiale:

- a) per l'abbattimento delle femmine adulte di Cinghiale nei periodi non consentiti sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate un massimo di 20 giornate consecutive;
- b) per la detenzione o l'uso di armi non consentite o di munizioni spezzate, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
- c) per l'abbattimento di specie diverse dal Cinghiale durante l'azione di caccia selettiva, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
- d) per l'abbattimento di Cinghiali in numero superiore a quello autorizzato, sospensione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
- e) per esercizio venatorio in selezione in tempi, orari o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione di un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
- f) per tentato raggiungimento di un punto di sparo con l'arma carica, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate;
- g) per sparo all'animale ad una distanza superiore a 150 mt, sospensione dell'autorizzazione un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate;
- h) per il mancato possesso durante l'attività venatoria della prevista documentazione, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate;
- i) mancata consegna a fine stagione della documentazione di cui all'art.4 punto 2, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate;
- j) per compilazione non conforme della scheda di uscita/rientro, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive;
- k) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
- l) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di Cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'A.T.C., A.F.V, A.A.T.V., sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
- m) per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive;
- n) per omessa comunicazione al Servizio di Recupero Ungulati Feriti, e/o per omessa comunicazione al Servizio Veterinario, (art. 2 p 6 e 7) sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;

- o) per ritardata o omessa comunicazione mensile dei dati di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 5 giornate consecutive;
- 4) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria di cui al presente disciplinare non specificatamente sanzionate si applica una sanzione da una giornata sino a 10 giornate consecutive.
- 5) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
- 6) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.
- 7) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono eseguiti nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.
- 8) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di ungulati con metodi selettivi" per una stagione venatoria.
- 9) Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81.

#### **ART. 6- PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'AT.C., dall' AF.V. o dall' A.AT.V.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche. Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne o suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
- Il responsabile dell'ufficio decentrato regionale competente per territorio;
  - un dipendente della P.F. caccia e Pesca;
  - un appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la

misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.

- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.
- 6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente della P. F. Caccia e Pesca il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'ATC., all'AFV. o all'AATV. interessate per territorialità.

#### **ART. 7 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV.**

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV.
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in selezione all'interno dell'AFV. o AATV.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

#### **ART. 9 - PUBBLICAZIONE**

- 1) Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.W. e AA.AA.TT.W. e sul sito della Regione Marche.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE  
n. 161 del 30 maggio 2020

Oggetto: Approvazione piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie del territorio di Macerata – S.V. 2020/2021

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

A. di approvare i sottoelencati Piani di gestione annuali per la specie Cinghiale, Stagione venatoria 2020/2021, presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia dalle Aziende Faunistico-Venatorie e dalle Aziende Agri-Turistico Venatorie del territorio di Macerata

- 1) ATC MC 1 (prot. 529124 del 27.05.2020)
- 2) ATC MC 2 (prot. 501908 del 19.05.2020)
- 3) AFV S. UBERTO (prot. 346460 del 30.03.2020)
- 4) AFV VALLE DI FIORDIMONTE (prot. 539026 del 29.05.2020)
- 5) AFV FONTE DELLE MATTINATE (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 6) AFV FONTE DELLE RAJE (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 7) AFV GAGLIOLE (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 8) AFV I FELCETI (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 9) AFV LEODE (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 10) AFV MARIA CRISTINA (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 11) AFV MONTE DI GIULO (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 12) AFV MONTE GEMMO (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 13) AFV PINTURA (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 14) AFV SERRAPETRONA (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 15) AATV VALLE DI FIORDIMONTE (prot. 539026 del 29.05.2020)
- 16) AATV CASTELLANO (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 17) AATV FONTE DELLE MATTINATE (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 18) AATV I FELCETI (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 19) AATV IL CAPRIOLO (prot. 519327 del 25.05.2020)
- 20) AATV MONTE DI GIULO (prot. 519327 del 25.05.2020)

b) di autorizzare l'attuazione dei succitati Piani di Gestione, per quanto concerne la caccia di selezione, (ad eccezione del piano dell'azienda AFV S. Uberto che non prevede la caccia di selezione) nel rispetto di quanto stabilito dal Calendario regionale per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021, del D. Presidenziale n. 160 del



20.05.2020 e del disciplinare per la caccia di selezione approvato con DD. 151 del 27/05/2020;

- c) di autorizzare ai sensi dell'art.18 del R.R. 3/2012 il servizio recupero ungulati feriti da effettuarsi a cura dei soggetti indicati nei piani presentati per ciascuno dei quali è stato accertato il possesso dell'abilitazione;
- d) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'assegnazione ai selecacciatori ammessi al prelievo delle unità di gestione e delle relative fascette;
- e) di stabilire l'obbligo di comunicare quanto previsto alla lettera precedente nonché ogni variazione che intervenga nell'assegnazione ai selecacciatori delle fascette inamovibili per la marcatura dei Cinghiali abbattuti rispetto alle assegnazioni effettuate inizialmente (art. 8, c. 14 RR n. 3/2012);
- f) di informare gli organi di vigilanza in merito al presente provvedimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Delegato del Dirigente  
P.O. Coordinamento delle attività gestionali,  
Settori Caccia e Pesca Sportiva,  
Coordinamento strutture decentrate e CRAS  
*(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)*  
Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento:*

- Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), L.R. 13/2015 e L.R. 6/2016;
- DGR n. 1675 del 30/12/2019 - "L.R. n. 20/2001 - Istituzione e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta regionale e modifica parziale della DGR n. 467/2019";
- DDS n. 1/SVM del 27/01/2020 - "L.R.20/2001 – Conferimento incarichi di responsabilità delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 del 30.12.2019, nell'ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.";
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 7;
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3;
- Regolamento Regionale 9 ottobre 1995 n. 41;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Calendario regionale per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/2021 approvato con DGR n. 587 del 18 maggio 2020;
- Disciplinare regionale per l'esercizio della caccia al cinghiale in forma selettiva – sv 2020/2021 approvato con Decreto PF Caccia e Pesca nelle acque interne n.151 del 27.05.2020;
- Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche; Prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/21 – D. Pres.160 del 20.05.20.

### *Motivazione:*

La legge n. 56/2014, legge Delrio, ha disposto che le funzioni di Caccia e Pesca nelle acque interne non rientrino tra quelle fondamentali che debbono rimanere in capo alle Province e la Regione Marche, con Legge Regionale n. 13 del 2015, ha stabilito che le suddette funzioni a far data del 1 Aprile del 2016, siano in capo alla Regione stessa.

L'art. 27 bis della L.R. 7/95 stabilisce che la gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 della medesima L.R. 7/95 e dai piani faunistici venatori già delle Province. La Giunta regionale stabilisce con regolamento la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

La Regione Marche, in esecuzione dell'art. 27 bis sopra citato, ha emanato in data 23 marzo 2012 il Regolamento Regionale n. 3, modificato da ultimo con Reg. 25/01/ 2017 n. 1.

Tale regolamento attribuisce agli A.T.C. il compito di gestione degli ungulati attraverso l'approntamento di specifici piani, mentre alla Provincia, ora Regione, una volta accertata la conformità degli stessi al regolamento medesimo ed alle norme di settore, e visto il parere



favorevole dell'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR) relativamente al piano di prelievo in selezione della specie, è attribuito il compito di approvarli e autorizzarne l'attuazione.

L'art. 6 del RR n. 3/2012 prevede che ciascun A.T.C. adotti un piano annuale di gestione che contiene quanto previsto dal comma 2 in materia di: monitoraggi e censimenti annuali; densità agro forestale; interventi di prevenzione danni; pianificazione territoriale (zone); definizione squadre gruppi di girata e selescacciatori; piano di prelievo annuale; modalità di monitoraggio attività di prelievo; modalità di controllo capi abbattuti; interventi di miglioramento ambientale; recupero capi feriti, allestimento altane; elenco squadre, gruppi di girata e selescacciatori;

Tali piani debbono altresì contenere (Art. 7 comma 9 del R.R. 3/2012):

- relativamente alla caccia al Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, l'assegnazione alle squadre ed ai gruppi delle Unità di Gestione preventivamente individuate nell'ambito dei Distretti di Gestione (Zona A) o del Distretto (Zona B) e, laddove previsto, in Zona C, con l'indicazione del caposquadra/capogruppo;
- per la caccia di selezione i nominativi dei selettori con l'assegnazione al relativo Distretto di Gestione nonché alla zona C.

Inoltre il comma 1 dell'art. 9 "Gestione e prelievo del Cinghiale nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Aziende Agri-Turistico-Venatorie" (AATV) del RR n. 3/2012 stabilisce che nelle AFV e nelle AATV le attività di gestione della specie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m) e n), vengono svolte dal titolare che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Il piano di prelievo di cui alla lettera f) è riferito all'azienda e deve essere coerente nei valori massimi con la gestione del territorio circostante".

Gli AA.TT.CC. hanno presentato i piani di gestione del cinghiale per l'annata venatoria 2020/21, redatti anche sulla base dei loro regolamenti attuativi, assunti al protocollo dell'Ente con i seguenti numeri: ATC MC 1) (prot. 529124 del 27.05.2020) ATC MC 2 (prot. 501908 del 19.05.2020);

Di tali piani, comprensivi delle cartografie relative alla zonizzazione in Distretti di gestione (DG) e Unità di Gestione (UG), per la specie Cinghiale, riferite sia alla caccia collettiva, (braccata e girata) che alla caccia di selezione, è stata accertata la conformità normativa e sono state verificate le abilitazioni in capo ai selescacciatori (art. 2 c. 1 lett c Reg. Reg.le 3/2012 e ss.mm. e ii.) .

Sono stati esaminati dall'Ufficio Decentrato competente il numero delle squadre e dei gruppi di girata che gli ATC hanno ammesso alla gestione del Cinghiale per la S.V. 2020/2021 ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 3/2012, come definite sulla base della zonizzazione adottata e proposta.



E' stato altresì accertato che i componenti il gruppo Recupero Ungulati Feriti (RUF) proposti da ciascun A.T.C sono tutti in possesso delle prescritte abilitazioni ai sensi dell'art. 18 del R.R. n. 3/2012.

Si ritiene pertanto di approvare i Piani di gestione degli ungulati specie cinghiale presentati dagli AA.TT.CC. maceratesi e di autorizzarne l'attuazione, per quanto concerne la caccia di selezione, nel rispetto di quanto stabilito dal Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati approvato con DGR n. 587 del 18 maggio 2020.

Anche le AA.FF.VV. e le AA.AA.TT.VV. del territorio maceratese che fanno gestione degli ungulati, specie Cinghiale, hanno proposto per l'approvazione, ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 3/2012 i piani annuali di gestione del cinghiale 2020/2021, acquisiti agli atti dell'Ente con seguenti protocolli:

AFV S. UBERTO prot. 346460 del 30.03.2020  
AFV VALLE DI FIORDIMONTE (prot. 539026 del 29.05.2020)  
AFV FONTE DELLE MATTINATE ( prot.519327 del 25.05.2020)  
AFV FONTE DELLE RAJE (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV GAGLIOLE (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV I FELCETI (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV LEODE (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV MARIA CRISTINA (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV MONTE DI GIULO (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV MONTE GEMMO (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV PINTURA (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AFV SERRAPETRONA (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AATV VALLE DI FIORDIMONTE (prot. 539026 del 29.05.2020)  
AATV CASTELLANO (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AATV FONTE DELLE MATTINATE (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AATV I FELCETI (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AATV IL CAPRIOLO (prot. 519327 del 25.05.2020)  
AATV MONTE DI GIULO (prot. 519327 del 25.05.2020)

Dato atto che il comma 6 dell'art. 9 del R.R. n. 3/2012 e ss.mm.ii. dispone che all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. le squadre di braccata, i gruppi di girata e i seleggiatori, a seguito dell'autorizzazione regionale per l'esercizio di tali forme di caccia, sono autorizzati giornalmente dal titolare delle Aziende medesime;

Ritenuto di approvare i Piani di gestione degli ungulati, specie Cinghiale, presentati dalle AA.FF.VV e AA.AA.TT.VV. maceratesi e di autorizzarne l'attuazione della caccia di selezione, laddove prevista, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della Giunta Regionale concernente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2020/21 approvato con DGR n. 587 del 18 maggio 2020;



Esaminato dall'Ufficio Decentrato competente il gruppo Recupero Ungulati Feriti (RUF) proposto da ciascuna Azienda e verificato che i componenti sono tutti in possesso delle prescritte abilitazioni ai sensi dell'art. 18 del R.R. n. 3/2012.

Ritenuto inoltre di prescrivere che l'autorizzazione alla realizzazione dei Piani di gestione della specie Cinghiale, da rilasciare in questa fase sarà efficace subordinatamente all'assegnazione definitiva delle UG a ciascun seleggiatore nonché alla comunicazione dei codici delle fascette inamovibili da apporre sugli animali abbattuti.

L'Osservatorio faunistico Regionale (O.F.R.) esclusivamente per la parte riferita alla caccia di selezione (ex comma 3 art. 6 R.R. n. 3/2012) dei piani di gestione annuali della specie cinghiale negli A.T.C. nonché nelle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV interessate di cui al presente atto, si è espresso favorevolmente alla loro attuazione come da pareri ID 19769794 del 27.05.2020 e ID 19776506 del 28.05.2020 (relativamente agli AA.TT.CC.) ID 19799957 del 29.05.2020 per le Aziende Faunistico Venatorie e Agri-turistico Venatorie.

Con decreto DDPF n. 151 del 27/05/2020 è stato approvato il disciplinare venatorio regionale per la caccia di selezione al Cinghiale, stagione venatoria 2020/2021, che uniforma sul territorio regionale prescrizioni e modalità di svolgimento, le forme di controllo dell'attività di prelievo ed i provvedimenti disciplinari per la selezione;

Con Decreto del Presidente della Regione n. 160 del 20/05/2020 sono state date disposizioni in merito all'attività di caccia di selezione e norme per il contrasto del Covid 19.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

*Esito dell'istruttoria:*

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di quanto riportato nel dispositivo

Il responsabile del procedimento  
(Dott. Luca Grillini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI: nessuno

